

[Corte europea dei diritti dell'uomo \(Grande Camera\), 15 marzo 2012, ric. n. 42202/07, case of Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grece](#)

Non violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

All'origine della pronuncia della Corte di Strasburgo vi è stato il ricorso da parte di due cittadini greci, funzionari del Consiglio d'Europa, i quali (nel settembre 2007) lamentarono di non poter votare per le elezioni politiche elleniche nel loro luogo di residenza (Strasburgo). Ed infatti, l'ambasciata greca presente a Strasburgo, aveva negato loro una tale possibilità a causa della mancanza di una normativa apposita al riguardo e, reputando che si trattasse di "un'ingerenza sproporzionata" nell'esercizio di una loro "libertà fondamentale" avevano deciso di rivolgersi al Corte EDU.

La Prima sezione della Corte (v. la [decisione dell'8 luglio 2010](#)) ravvisò la violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1, conferendo «particular significance to the fact that the Greek Constitution has, since 1975, made express provision for the legislature to establish the conditions for voters outside Greece to exercise their voting rights» e che «when the Constitution was revised in 2001, the content of Article 51 § 4 was actually made more specific; it was specified that the principle of simultaneous voting did not rule out postal voting or voting by any other appropriate method, provided that the counting of votes and the announcement of the results occurred at the same time as in Greece» (§40).

Tuttavia, nella decisione dello scorso 15 marzo la Grande Camera ha ribaltato il precedente *decisum* ritenendo che nel caso di specie non vi sia alcuna violazione dell'art. 3 del Protocollo n.1, dato che l'unico obbligo espresso in capo agli Stati si declina nel garantire che l'esercizio del diritto al voto avvenga in condizioni di libertà all'interno dei propri territori, e le norme della CEDU non si protraggono fino a garantire l'esercizio di questo anche al di fuori. Ad una tale conclusione la Corte è giunta dopo aver svolto un dettagliato esame di tipo comparatistico, da cui rileva come «the majority of the countries concerned authorise and have implemented procedures to allow their nationals resident abroad to vote in parliamentary elections. However, the situation varies greatly and the different scenarios do not lend themselves to classification into neat categories» (§ 32). Là dove «As regards restrictions on expatriate voting rights based on the criterion of residence, the Convention institutions have accepted in the past that these might be justified by several factors: firstly, the presumption that non-resident citizens are less directly or less continually concerned with their country's day-to-day problems and have less knowledge of them; secondly, the fact that non-resident citizens have less influence on the selection of candidates or on the formulation of their electoral programmes; thirdly, the close connection between the right to vote in parliamentary elections and the fact of being directly affected by the acts of the political bodies so elected; and, fourthly, the legitimate concern the legislature may have to limit the influence of citizens living abroad in elections on issues which, while admittedly fundamental, primarily affect persons living in the country» (§ 69)

Nel caso di specie il ricorrente – candidato alle elezioni politiche (del 6 novembre 2005) – era stato ricusato dalla liste dei candidati nel collegio in cui si era presentato, a causa di un suo presunto coinvolgimento in “attività” incompatibili con i requisiti richiesti dal codice elettorale per potersi candidare alle elezioni. Per la precisione, secondo quanto affermato da alcuni (quattro) elettori in (altrettante) missive il ricorrente avrebbe promesso/dato loro del denaro in cambio del voto; inoltre, secondo altre fonti non meglio specificate, avrebbe vilipeso le istituzioni costituzionali dello Stato; e, ancora, sarebbe stato in procinto di organizzare una manifestazione di protesta davanti al palazzo della Commissione elettorale avverso l’esclusione, in precedenza, di un altro candidato della sua stessa circoscrizione elettorale.

La Corte EDU conferma (v. il caso Mathieu Mohin e Clerfayt contro Belgio, 2 marzo 1987) che gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità in materia elettorale; nondimeno, spetta alla Corte stessa garantire il rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 3 del Protocollo n. 1, assicurando, in particolare, che dei medesimi non venga pregiudicato il contenuto essenziale e che eventuali limitazioni siano finalizzate al perseguimento di obiettivi legittimi, attraverso l’impiego di non sproporzionati o arbitrari. Inoltre, la Corte ribadisce che sebbene la sua “sfera di competenza” non si estenda sino al punto da prendere il posto dei tribunali nazionali rispetto a questioni quali la valutazione delle prove o l’interpretazione del diritto interno, tuttavia, comprende il sindacato di quei profili, concernenti le procedure interne, al fine di stabilire se siano state apprestate sufficienti garanzie a tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione.

Con riguardo al caso in esame, la Corte rileva come la decisione di escludere il ricorrente dalla competizione elettorale sia stata presa sulla base di prove irrilevanti, insufficienti e comunque inadeguatamente esaminate, in mancanza, per di più di più, di sufficienti garanzie circa il rispetto dei diritti di difesa di parte ricorrente. Ciò che, secondo la Corte, ha comportato la violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione.